



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 maggio 2011 (03.05)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0255 (COD)**

---

**9119/11  
ADD 1 REV 1**

**CODEC 652  
PECHE 100**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

n. prop. Com: 14068/10 PECHE 210 CODEC 903

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (**prima lettura**)  
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)  
= Dichiarazioni

---

**Dichiarazione del Regno Unito**

Il Regno Unito ammette la necessità di garantire che non vi siano vuoti legislativi per quanto riguarda la normativa relativa alle misure tecniche. Tuttavia, il Regno Unito esprime voto contrario alla proposta per gli stessi motivi che lo hanno portato a votare contro lo stesso regolamento nel 2009, cioè il fatto che gli emendamenti proposti dal Regno Unito alle misure di protezione del pesce bianco della Scozia occidentale non sono stati tenuti in considerazione. La Commissione è pienamente consapevole dell'opinione del Regno Unito riguardo al processo giuridico e alla valutazione ritardata della consulenza scientifica, visto che la tempistica ha lasciato poche possibilità di presentare ulteriori elementi probanti a sostegno del nostro parere.

Questo esempio dimostra chiaramente la necessità di migliorare le modalità con le quali viene elaborata la normativa sulla pesca, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Un approccio regionalizzato permetterebbe di prendere decisioni in maniera tempestiva e reattiva, al fine di raggiungere il nostro obiettivo della pesca sostenibile: un traguardo fondamentale del Regno Unito per la riforma della PCP.

## **Dichiarazione del Consiglio relativa alle misure tecniche transitorie**

Il Consiglio invita la Commissione a esaminare le richieste di modifica alle misure tecniche transitorie da parte degli Stati membri. Tali richieste dovranno essere oggetto di valutazione scientifica. Qualora il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) esprima parere favorevole, la Commissione esaminerà tali richieste al fine di proporre al più presto le modifiche opportune. Qualora non venga espresso parere favorevole, gli Stati membri forniranno degli elementi probanti il più rapidamente possibile, in modo che la richiesta possa essere esaminata dal CSTEP.

---